

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 35/36/2012

Svolgimento del processo

1) Con avviso di accertamento notificato l'8.5.2010 l'Agenzia delle Entrate rettifica il reddito imponibile Ires e Irap - anno 2005 - della Effesub s.r.l. in liquidazione con irrogazione delle conseguenti sanzioni. L'accertamento veniva motivato con richiamo al PVC effettuato dalla Guardia di Finanza a carico della società il 9.5.2008 nel quale PVC era stato contestato alla Effesub s.r.l. di avere corrisposto ai suoi dipendenti compensi non dichiarati e non sottoposti alle ritenute di legge per € 90.548,00. Secondo l'Agenzia legittimava l'aver corrisposto compensi non dichiarati € 90.548,00 legittimava la presunzione che la Effesub avesse conseguito ricavi e redditi maggiori di quelli dichiarati, quali determinati secondo i calcoli esposti nell'accertamento.

2) L'accertamento veniva opposto dalla Effesub s.r.l. con ricorso depositato l'8.7.2010 nel quale si osservava che nel PVC non era stato mosso alcun rilievo in ordine ai redditi dichiarati, essendosi limitata la Guardia di Finanza a contestare l'omessa ritenuta sui compensi "extra" corrisposti ai dipendenti. La ricorrente osservava inoltre che essendo l'anno di imposta 2005 in perdita essa non aveva interesse a occultare ricavi e redditi. Contestava infine che dalla corresponsione di compensi "extra" si potesse fondatamente presumere l'esistenza di ricavi non dichiarati.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in causa reiterando a sua volta quanto esposto nella motivazione dell'accertamento, con l'aggiunta di talune argomentazioni e chiarimenti ulteriori.

3) All'udienza del 7.7.2011, sentite le parti, la causa passava in decisione.

Motivi della decisione

1) E' fatto pacifico che la ricorrente ha corrisposto ai suoi dipendenti compensi non dichiarati e non sottoposti alle ritenute di legge per € 90.548,00, tanto è vero che la ricorrente ha provveduto alla regolarizzazione della situazione effettuando i versamenti delle ritenute di legge.

Da tale fatto, che è certo, l'Agenzia ha presunto l'esistenza di ricavi non contabilizzati e di redditi non dichiarati spiegando tale presunzione con il seguente argomento (pag. 5 comparsa di costituzione): "In buona sostanza, posto che nel corso dell'attività ispettiva si è accertato che la società ricorrente si è di fatto avvalsa della prestazione lavorativa di una serie di soggetti che hanno percepito una serie di compensi non risultanti dalle buste paga [omissis] l'Ufficio ha ricostruito il maggior apporto in termini di ricavi derivante dal lavoro somministrato da tali dipendenti in eccedenza rispetto a quello risultante dalle buste paga." Ovvero il maggior apporto in termini di ricavi derivante dalle "ore lavorate in nero" (pag. 6 comparsa di costituzione).

2) Parrebbe quindi che l'Agenzia presuma che dai compensi non dichiarati sia derivato un lavoro ulteriore e maggiore ("ore lavorate in nero") rispetto a quello regolarmente retribuito, da cui maggiore produzione, e maggiori ricavi e redditi per la società ricorrente.

La presunzione da cui parte l'Agenzia non è come la legge richiede grave, precisa e concordante.

Infatti ad una retribuzione non dichiarata non sempre corrisponde un maggior lavoro, ben potendo avvenire, come talvolta è noto accadere, che datore di lavoro e lavoratore si accordino perché parte della retribuzione pattuita per il lavoro concordato sia corrisposta "in nero". L'accertamento opposto in quanto fondato su una presunzione che non ha i requisiti di legge deve quindi essere annullato.

3) Si osserva per ragioni di completezza che è infondato il richiamo all'art. 62 sexies del D.L. 331/93 contenuto nell'accertamento poiché l'Ufficio non ha assolutamente dimostrato, come richiesto dalla norma, l'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati dalla Effesub s.r.l. e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio delle specifica attività da essa svolta, ovvero dagli studi di settore.

4) Alla soccombenza dell'Agenzia delle Entrate consegue la sua condanna ex art. 15 D.P.R. n. 546/1992 al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede:

annulla l'accertamento impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate a pagare alla ricorrente € 1.500,00 oltre accessori di legge per spese di giudizio.